



Si avvicina la **seconda importante scadenza** per tutti coloro che hanno presentato domanda per **l'iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille 2014.**

Come chiarito **dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. [7/E del 20 marzo 2014](#)**, infatti, dopo aver completato la procedura di invio telematico della domanda di ammissione al riparto, che andava trasmessa all'amministrazione finanziaria a partire dal 21 marzo scorso fino al 7 maggio, i soggetti che sono stati a seguito di ciò inseriti negli elenchi provvisori dei beneficiari (ancora disponibile per la consultazione nella specifica sezione dedicata del sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

) dovranno porre in essere l'ultimo decisivo adempimento relativo **alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato devono spedire **entro il 30 giugno 2014,** tramite **racc**

**omandata con ricevuta di ritorno**

, alla

**Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente**

tenendo conto della sua sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000 alla quale andrà

**necessariamente allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione**

Il suddetto documento ha la funzione di attestare sussistenza e la persistenza dei requisiti che

danno diritto all'iscrizione negli elenchi definitivi dei soggetti ai quali può essere donata una quota pari al 5 per mille dell'Irpef 2014 relativa ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013.

**In alternativa**, come si legge sulla pagine istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva può essere **inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali**, riportando nell'oggetto “

*dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014*

” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il **modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente precompilato** con le informazioni fornite dagli interessati già all'atto dell'iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

A differenza di tutti gli altri soggetti ammessi al beneficio, **le associazioni sportive dilettantistiche** che hanno presentato la domanda di iscrizione e che sono state inserite negli elenchi provvisori, dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva e la copia del documento d'identità non all'amministrazione finanziaria bensì **all'ufficio del Coni competente per territorio avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente.**

L'importanza di questo adempimento è stata di recente anche ribadita dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la presentazione **della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere considerata come condizione necessaria per poter legittimamente partecipare al riparto del beneficio.**

Per coloro che non dovessero provvedere nel termine del 30 giugno 2014, si rammenta che è rimasta **immutata anche per l'esercizio 2014** la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, di procedere, **entro il 30 settembre 2014**, alla **regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive** ai fini dell'ammissione al beneficio.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

**Per la regolarizzazione è necessario:**

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario. **E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.**